

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'**

**NR. 21 DD. 15.03.2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** mese di **marzo** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di fiemme. Deliberazione a contrarre (CIG 6622514F6C).

**ALLEGATI:** 2

- Dichiara immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal **15.03.2016**
- Esecutiva dal **15.03.2016**

Il Segretario generale  
**dott. Mario Andretta**

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

Premesso che dal 2010 la Comunità (e prima il Comprensorio) gestisce, a seguito prima di delega e poi di trasferimento dell'esercizio della finzione da parte dei Comuni di fiemme, il servizio nido d'infanzia intercomunale di Fiemme, articolato attualmente sulle due sedi di Ziano e di Castello di fiemme;

Dato atto che il servizio è stato affidato, a seguito di procedura di gara, alla ditta Città Futura soc. coop di Trento, via Abondi, 37 e che in vista della scadenza del contratto, stabilita per il 31.08.2016 si rende necessario procedere ad una nuova gara per l'affidamento del servizio;

Rilevato che il servizio di asilo nido è un servizio pubblico locale socio educativo privo di rilevanza economica ed imprenditoriale e che l'art. 58, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, recante "Riforma dell'ordinamento delle Autonomie locali" stabilisce che "I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria";

Rilevato che per lo specifico servizio di gestione degli asili nido la normativa di settore, dettata dalla L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm. e i. e richiamata anche dal Regolamento di gestione del nido, prevede la possibilità di ricorrere a forme gestionali alternative alla gestione diretta;

Atteso in particolare che ai sensi della citata L.P. n. 4/2002 e del testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale 01.08.2003, n. 1891, e successive modifiche, nonché il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto

Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., la gestione del servizio può essere affidata ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi non essendo ancora efficaci le modifiche dei soggetti legittimati a chiedere l'affidamento del servizio previste dall'art. 7, della L.P. n. 17/2007;3

Visto l'art. 13, comma 4 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 ove si stabilisce che i servizi pubblici privi di interesse economico sono gestiti, fra l'altro, mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro;

Atteso che, a norma dell'art. 44 della medesima L.P. 16 giugno 2006 n. 3, dal momento di entrata in vigore della stessa cessa di avere efficacia, per i servizi privi di interesse economico, quanto previsto dall'art. 44, commi 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1;

Ritenuto pertanto di proporre nuovamente l'affidamento a terzi del servizio in oggetto in considerazione della positiva esperienza maturata fino ad ora con la gestione affidata a terzi, sia per quanto riguarda il costo medio del servizio che risulta inferiore a quello di realtà limitrofe gestite direttamente, sia per la capacità organizzativa e gestionale dimostrata, con una particolare flessibilità che difficilmente si riuscirebbe a garantire con la gestione diretta;

Dato atto che per la natura di servizio sociale e di istruzione del nido d'infanzia, si ritiene che tale servizio rientri fra i servizi di cui all'Allegato II B del D. Lgs. 163/2006, ossia servizi che risultano esclusi, in parte, dall'ambito di applicazione delle norme del Codice degli appalti pubblici;

Richiamato in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 163/2006 che dispone che "L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)".

Visto l'art. 27 comma 1 D.Lgs. 163/2006 che prescrive che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto";

Considerato, in ragione della particolare delicatezza del servizio in oggetto, del suo significativo valore economico superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nonché in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, di procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario a seguito di espletamento di una procedura di asta pubblica, nel rispetto di quanto disposto dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 19 della Legge Provinciale sui contatti pubblici 19 luglio 1990 n. 23, a cui potranno partecipare tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, senza la limitazione della partecipazione;

Ritenuto di adottare, quale criterio di aggiudicazione del servizio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., e con le modalità procedurali, per quanto compatibili, dell'art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi desumibili dal progetto pedagogico ed educativo e dalla capacità gestionale evidenziata nel progetto proposto dai partecipanti alla gara;

Visto in particolare il Capitolato speciale d'appalto per il servizio e il documento Parametri e criteri di valutazione delle offerte, predisposti dal Servizio Affari Generali;

Ritenuto di procedere all'indizione della suddetta gara per il periodo di cinque anni, rinnovabile alle medesime condizioni per ulteriori due anni;

Considerato che la somma a base di gara per ogni bambino accolto è stata determinata in € 960,00/mese +IVA se ed in quanto dovuta, di cui € 9,6 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con una media di n. 80 bambini rispetto ai n. 98 massimi accoglibili;

Preso atto che la somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 7 anni è pari ad € 6.451.200,00 di cui 64.512,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e dato atto che la

spesa necessaria per l'affidamento del servizio in questione dovrà essere determinata in esito alle risultanze di gara;

Preso atto che l'art. 39 comma 1 della L.p. 30.12.2014 n. 14 ha stabilito che a decorrere da tale data le amministrazioni aggiudicatrici debbono affidare i contratti di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, come quello in oggetto, avvalendosi dell'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC) e che quindi il bando di gara sarà predisposto dall'A.P.A.C. (Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia autonoma di Trento), nominando altresì il Segretario della Comunità quale responsabile del procedimento per la stessa;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale evidenziando che, in considerazione dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi, rientrante tra i servizi di cui all'allegato IIB del D.lgs. 163/2006, le predette pubblicazioni vengono effettuate su base esclusivamente volontaria;

Dato atto che ai sensi dell'art. 66 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m. il contenuto degli avvisi e dei bandi non può essere pubblicato in ambito nazionale prima della data del loro invio alla Commissione, per cui la pubblicazione degli allegati al presente verbale di deliberazione deve essere differita;

Dato atto inoltre che si procederà con le pubblicazioni solo una volta condivisi con A.P.A.C. (Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia autonoma di Trento), i contenuti degli atti sopra elencati;

Considerato, inoltre, che l'esito della gara andrà pubblicizzato secondo quanto stabilito dall'art. 65 del d.lgs.163/2006;

Ritenuto di demandare a successiva determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali l'impegno della spesa relativo alla spesa per il pagamento del contributo di € 800 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché per le spese relative alle pubblicazioni;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.;

Vista la L.p. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Dato atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del sopra citato T.U.;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

## DELIBERA

1. di indire, per i motivi di cui in premessa, una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme, per il periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori due anni (CIG **6622514F6C**).
2. di dichiarare la presente deliberazione "provvedimento a contrarre" a sensi dell'art. 13 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed int.;
3. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Capitolato speciale d'appalto (Allegato 1) e il documento Parametri e criteri di valutazione delle offerte (Allegato 2);
4. di approvare anche i seguenti ulteriori atti, parte del presente provvedimento seppur non materialmente allegati:
  - la scheda denominata "Modulo per la richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e forniture";
  - n. 1 Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
  - n. 1 inventario nidi Castello e Ziano di fiemme;
  - n. 2 planimetrie nidi Castello e Ziano di fiemme;

5. di stabilire il differimento della pubblicazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 66 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
6. di stabilire che l'importo a base di gara complessivo è pari ad € 6.451.200,00 a loro volta suddivisi in:
  - € 4.608.000,00 relativi alla durata contrattuale di 5 anni,
  - € 1.843.200,00 relativi all'eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni;
7. di procedere all'aggiudicazione individuando quale modalità di aggiudicazione l'asta pubblica esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., nonché della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e al relativo regolamento di attuazione, approvato con D.G.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., e con le modalità procedurali, per quanto compatibili, dell'art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
8. di dare atto inoltre che a'sensi art. 39 comma 1 della L.p. 30.12.2014 n. 14 l'affidamento del contratto di servizi in oggetto viene effettuato avvalendosi dell'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC), nominando quale responsabile del procedimento per la Comunità il Segretario generale della stessa;
9. di prendere atto che il bando di gara definitivo verrà predisposto dall'Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia autonoma di Trento, la quale potrà pertanto apportare ogni necessaria modificazione agli schemi approvati con la presente deliberazione;
10. di stabilire che il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
11. di demandare ad apposita determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali l'impegno della spesa relativo alla spesa per il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché per le spese relative alle pubblicazioni;
12. di disporre la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale;
13. di trasmettere tutta la documentazione all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti e mezzo posta elettronica certificata;
14. di dare atto che l'aggiudicatario della gara assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, obbligandosi a comunicare alla Comunità entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
15. di dare atto che l'aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata pena la nullità assoluta dei contraenti medesimi.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e. s.m.**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 10.03.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 15.03.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Zanon